



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

L'Assessore

D.A. n. 3955 del

07 SET. 2018

Oggetto.

Indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019-2020. Rettifica per sostituzione integrale del D.A. n. 2300 del 01/06/2018.

L'atto si compone di n. 6 pagine compresa la presente pagina e di cui n. 1 scheda allegata



D.A. n.

3955

del

07 SET. 2018

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO Il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
- VISTA la legge regionale 24/02/2000, n. 6 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59 commi 3 e 4;
- VISTO l'art.19 comma 5 del Decreto Legge 6/07/2011, n. 98;
- VISTO l'art. 19 comma 5 della legge 15/07/2011, n. 111;
- VISTO l'art.4 commi 69 e 70 della legge 12/11/2011, n. 183;
- VISTO l'art. 12 comma 1 lettera c e comma 2 del Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito nella Legge 8/11/2013, n. 128;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 in ordine all'art. 19 comma 5 del Decreto Legge 6/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011, n. 111;
- VISTO il D.A. n. 394 del 09/02/2018 relativo al piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'a.s. 2018/2019;
- CONSIDERATO l'art. 3 commi 1 e 2 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, che demanda all'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale l'indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali di organizzazione della Rete scolastica nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado;
- RITENUTO di dovere attuare, il dimensionamento e la riorganizzazione della rete scolastica al fine di garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione;
- CONSIDERATO che in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 lettera a) della legge regionale 24/02/2000, n. 6 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge, di dovere indicare i criteri generali per la definizione della riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTO il D.A. n. 2300 del 01/06/2018 relativo all'indicazione dei criteri a cui dovranno attenersi le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019-2020.
- RITENUTO di differire alcune date delle procedure previste dal D.A. n. 2300 del 01/06/2018.
- RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell'articolo 4 del D.A. n. 2300 del 01/06/2018 sostituendo l'anzidetto Decreto con il presente Decreto Assessoriale.

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa riportate e per quanto stabilito dal Tavolo Tecnico Regionale per la definizione della riorganizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2019/2020:

- a) non saranno presi in considerazione piani presentati senza rispettare le procedure previste dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;
- b) non si procederà ad aggregazioni forzate, come la fusione tra settori diversi, salvo i casi previsti dalla Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;
- c) sarà assicurato l'equilibrio fra i settori degli Istituti Comprensivi;
- d) la pianificazione di eventuali ipotesi terrà conto di una stabilità tendenzialmente quinquennale;
- e) non saranno autorizzati Istituti Omnicomprensivi, salvo che, nelle isole minori e nei Comuni montani che si trovino in condizioni di particolare isolamento, come disposto dall'art. 2 comma 11 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6;
- f) sarà tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenza;
- g) non saranno consentiti cambi di aggregazione che facciano ridurre il numero di alunni delle



D.A. n. 3955 del 07 SET. 2018

- Istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- h) si eviteranno modifiche all'assetto istituzionale che comportino soltanto un semplice riequilibrio numerico, senza necessità funzionale;
 - i) si eviterà la riorganizzazione di Istituzioni scolastiche, che sono state oggetto di dimensionamento o razionalizzazione negli ultimi tre anni, salvo casi debitamente motivati perché non funzionali;
 - l) rispetto della territorialità;
 - m) sarà privilegiata la costituzione di Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media;
 - n) la nuova configurazione creerà le condizioni per un'offerta formativa equilibrata nel territorio (evitando sovrapposizioni di settori, indirizzi ecc.).

Dati da rilevare: popolazione stabile, in aumento o in diminuzione; tendenza del numero di alunni, sulla base dei nati nel triennio precedente, in termini di stabilità, incremento o decremento.

Art.2

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 3 commi 1 e 2 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6, così come modificato dall'art. 70 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, e dall'art. 4 comma 69 della legge 183/2011, nella predisposizione di ciascuna proposta di piano di dimensionamento provinciale dovranno osservarsi i seguenti criteri:

1. le Istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere la personalità giuridica devono, di norma, avere una popolazione di allievi prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio non inferiore a 600 alunni;
2. nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche l'indice di riferimento previsto di 600 alunni può essere ridotto fino a 400 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado o per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo;
3. la costituzione di Istituti di diverso ordine e tipo va realizzata nei casi in cui sia opportuno garantire la permanenza della sede dell'Istituzione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, mantenendone di norma l'autonomia e la personalità giuridica; qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento saranno unificate in istituti comprensivi e/o verticalmente in istituti omnicomprensivi, nel rispetto della progettualità e delle esigenze educative espresse dal territorio;
4. per la costituzione di nuove istituzioni scolastiche del primo ciclo, si provvederà esclusivamente con Istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; si dovrà procedere, inoltre, alla riduzione sino alla totale soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole medie autonome con la costituzione di istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; si dovrà procedere a ricondurre entro i limiti territoriali quelle autonomie che comprendono sedi staccate collocate in ambito territoriale diverso da quello dove si trova l'Istituto principale;
5. le Istituzioni scolastiche costituenti la rete scolastica regionale a seguito dell'adozione del piano di Dimensionamento Regionale dovranno risultare nel tempo centri dotati di oggettiva capacità di interlocuzione nei contesti territoriali in cui operano e quindi garantire alle stesse stabilità nel tempo e concreta disponibilità di locali idonei alla tipologia della istituzione scolastica e al numero di alunni;
6. tenere conto all'interno dell'ambito territoriale scolastico provinciale, delle condizioni socioeconomiche del territorio, dei collegamenti esistenti tra i vari centri, nonché delle affinità culturali e delle tradizioni locali;

Si elencano le possibili operazioni:

Nuova Istituzione= creazione di una nuova istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del MIUR; è da considerare in questa casistica anche



D.A. n.

3955

del

07 SET. 2018

la costituzione di nuova istituzione scolastica formata dall'unione plessi provenienti da istituzioni scolastiche diverse (in tale fattispecie dovranno essere indicati i plessi interessati).

Soppressione = Disattivazione di Istituzione scolastica.

Aggregazione = Uno o più plessi entrano a far parte di una istituzione scolastica già esistente; è necessario individuare i plessi interessati dall'aggregazione nonché l'istituzione finale già esistente che andrà a beneficiare del passaggio.

Fusione = Una o più istituzioni scolastiche cessano di essere autonome e danno vita ad una nuova istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico da parte del MIUR.

Art. 3

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico per Ambito territoriale provvederà, in assenza di Consiglio Scolastico Provinciale, alla designazione dei componenti previsti dall'art. 3 della Legge 24 febbraio 2000, n.6 anche in presenza di solo quota parte mancante per assicurare la partecipazione alle Conferenze provinciali di tutte le figure giuridiche previste dalla stessa norma. Occorre inoltre ribadire che alle Conferenze provinciali è prevista dalla suddetta norma la partecipazione di n. 7 Sindaci, eletti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, con un'espressione di voto (seppur 7 presenti) limitato a numero 2 voti.

Art. 4

I dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale di competenza predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dirigenti di cui sopra, invieranno le proposte di piano provinciale corredate dalla scheda allegata al presente decreto rispettando le seguenti procedure:

1. Raccolta dati – Scheda di rilevazione da compilare con dati ufficiali (Anagrafe comunale, SIDI, dati USR, ecct.).

2. Incontri territoriali - tra soggetti Istituzionali e Forze Sociali (Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale, Consiglio Scolastico Provinciale, Sindacati) per la valutazione della possibilità o necessità di una riorganizzazione, entro e non oltre il 27 settembre 2018.

3. Conferenza Provinciale di organizzazione da ricostituire ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 – la Conferenza definirà la proposta di piano di dimensionamento e razionalizzazione entro la data del 15 ottobre 2018.

4. I Dirigenti degli Uffici Scolastici per Ambito Territoriale avranno cura che nelle Conferenze provinciali siano affrontate tutte le problematiche di tutti gli Istituti scolastici sottodimensionati riportati annualmente nel Decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Qualora Istituzioni scolastiche sottodimensionate non vengano trattate dalle Conferenze, i Dirigenti degli Uffici Scolastici per Ambito Territoriale dovranno allegare le proprie proposte. Infine occorre precisare che tutte le determinazioni ratificate dalla Conferenze Provinciali devono essere ampiamente motivate.

I Dirigenti inoltreranno all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale le proposte di Piano provinciale approvate unitamente a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente entro e non oltre il 26 ottobre 2018.

Il Tavolo Tecnico Regionale verificherà la coerenza delle proposte di Piano con le caratteristiche dell'Offerta formativa, dei bisogni dell'utenza e del rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Siciliana a partire dal 26 novembre 2018.



D.A. n. 3955 del 07 SET. 2018

Art. 5

Il piano di dimensionamento e razionalizzazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado proposto dalle Conferenze provinciali è approvato con Decreto dell'Assessore Regionale all'istruzione e Formazione Professionale, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n.246, assicurando il rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'art.5 comma 5, 5 bis e 5 ter del decreto legge 6/07/2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011, n.111. Per ogni altro riferimento riguardo le procedure per l'attivazione delle Conferenze provinciali si farà riferimento alla legge regionale 24/02/2000, n.6 e ss.mm.ii.

Art. 6

Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il D.A. n. 2300 del 01-06-2018 e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge regionale n. 5/2011, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale <www.regione.sicilia.it>.



L'Assessore

Prof. Roberto Lagalla

